



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 febbraio 2026:

LEGGE 25 febbraio 2026 n.28

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 21-BIS DELLA LEGGE 20
GIUGNO 2008 N. 97 "PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA VIOLENZA CONTRO
LE DONNE E DI GENERE" E SUCCESSIVE MODIFICHE
E DELL'ARTICOLO 171-BIS DEL CODICE PENALE**

Art. 1

(Modifica dell'articolo 21-bis della Legge 20 giugno 2008 n.97)

1. L'articolo 21-bis della Legge 20 giugno 2008 n.97 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

**"Art. 21-bis
(Richiamo verbale)**

1. Il richiamo verbale è un provvedimento amministrativo di prevenzione adottato dal Comandante della Gendarmeria, o da suo delegato, nei confronti dell'autore di condotte integranti fattispecie di percosse, lesioni, minacce, atti persecutori o molestie sessuali, volto ad evitare che le stesse siano ripetute.

2. La persona, nel cui interesse può essere adottato il provvedimento di richiamo verbale, può avanzare apposita richiesta al Comandante della Gendarmeria qualora l'autore delle condotte sia chiaramente individuabile. La richiesta può essere avanzata nel caso in cui non sia già stata presentata querela al Commissario della Legge, Giudice Inquirente, e non siano stati commessi fatti integranti reati procedibili d'ufficio.

3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti, eventuale documentazione e una descrizione dei soggetti a qualunque titolo coinvolti. Non sono

ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la assoluta riservatezza delle generalità del segnalante.

4. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, verificata la documentazione prodotta e, sentiti l'autore delle condotte e le persone informate sui fatti, valuta la gravità delle condotte e decide in ordine all'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

5. Ove la richiesta di cui al comma 2 sia accolta, il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, convocato l'autore delle condotte, lo richiama verbalmente invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e informandolo sui centri di recupero e servizi disponibili sul territorio. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, redige processo verbale di cui viene notificata copia al soggetto richiedente e al soggetto destinatario del richiamo verbale.

6. Il Comandante della Gendarmeria, o suo delegato, valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

7. Resta sempre la facoltà del soggetto richiedente il provvedimento di richiamo verbale, qualora ritenga essersi verificata una fattispecie di reato, di sporgere querela innanzi al Tribunale della Repubblica di San Marino, rivolta al Commissario della Legge in qualità di Giudice Inquirente, ovvero alle Forze dell'Ordine che, in tal caso, dovranno darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria entro settantadue ore dal ricevimento.

8. Qualora il soggetto richiedente il provvedimento di richiamo verbale presenti querela in Tribunale, è tenuto a darne contestualmente comunicazione al Comandante della Gendarmeria. In tal caso il procedimento innanzi al Comandante della Gendarmeria decade.

9. La querela di cui al comma 7 deve contenere una quanto più possibile dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte, e ad essa devono essere allegati gli elementi ovvero i mezzi di prova comprovanti quanto dichiarato.

10. La pena per i reati di cui al comma 1 è aumentata di un grado se il fatto è commesso da soggetto già richiamato ai sensi del presente articolo. Si procede d'ufficio quando il fatto è commesso da soggetto già richiamato verbalmente.

11. Nel caso in cui la minaccia venga reiterata, tale condotta è punita a titolo di contravvenzione con la multa.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 171-bis del Codice Penale)

1. L'articolo 171-bis del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Art.171-bis (Molestie sessuali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti indesiderati a carattere sessuale, anche per mezzo delle comunicazioni sociali, rechi a taluno molestie violando la libertà sessuale e la dignità della persona, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado o con la multa.

1 bis. Chiunque commetta il fatto di cui al comma 1 nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

2. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità.”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 febbraio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi